



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. (P_0000000000004771)**

**OGGETTO:
SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, RIFERITO AGLI IMPIANTI TERMICI DI
PROPRIETA' O DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OSIMO: AFFIDAMENTO IN
HOUSE ALLA SOCIETA' OSIMO SERVIZI S.P.A. E PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con l'atto di fusione datato 26 maggio 2016, Rep. n. 27354 – Racc. n. 10097, a rogito del notaio dott. Massimo Baldassari di Maiolati Spontini, si è proceduto alla fusione per incorporazione della società IM.OS. s.r.l. (codice fiscale n. 02208730420) nella società PARK.O. S.p.A. (codice fiscale n. 02071990424), che per effetto della fusione ha assunto la denominazione di “Osimo Servizi S.p.A.” (codice fiscale n. 02071990424);
- la società Osimo Servizi S.p.A., come da statuto societario, ha per oggetto *“l’attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente o degli enti partecipanti, nel rispetto dell’art. 4 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) e nei limiti di compatibilità con il modello dell’”in house providing””* ed è stata *“costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., del D.Lgs. n. 175/2016 e sulla base dei principi del diritto comunitario, al fine di ottimizzare, nell’interesse delle collettività locali, la gestione dei servizi di interesse generale e strumentali”* (cfr. art. 4 dello statuto);
- la gestione del servizio cd. di “gestione calore”, che afferisce alla manutenzione nonché alla fornitura di gas metano e teleriscaldamento per gli impianti termici degli edifici pubblici gestiti dal Comune di Osimo, rientra nell'oggetto sociale della società Osimo Servizi S.p.A. che comprende, tra l'altro:
 - *“progettazione, costruzione, installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione, finanziamento, gestione di impianti tecnologici di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie, impianti termici di ventilazione, antincendio, di impianti idro-sanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo o di consumo di acqua, di impianti elettrici, frigoriferi, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme e di reti di distribuzione di gas, così come di tutte le opere di distribuzione del calore o di energie connesse, di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,*



montacarichi, scale mobili e simili, di impianti di protezione antincendio, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, nonché delle opere edili connesse, di isolamenti termici ed acustici;

- *produzione dell'energia elettrica e cogenerazione, anche da fonti rinnovabili;*
- *produzione, trasformazione e distribuzione di energia sotto ogni forma;*
- *la gestione del calore a distanza;*
- *progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione impianti termici, idrici ed elettrici”.*

CONSIDERATO che:

- già nel corso del 2006, con la deliberazione n. 128 del 18/10/2006, il Consiglio Comunale aveva espresso parere favorevole alla modifica ed integrazione dello statuto della società in house IM.OS. s.r.l., al fine di inserire nell'oggetto sociale della medesima società le attività inerenti alla gestione degli impianti tecnologici di riscaldamento e di climatizzazione;
- successivamente, il Comune di Osimo ha ribadito la propria linea di principio assegnando e confermando, con vari atti, l'affidamento del servizio di gestione del calore alla propria società in house, che nel tempo, a seguito di fusioni societarie, ha assunto la denominazione di “Osimo Servizi S.p.A.”;

PRESO ATTO che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio n. 03/624 del 29/09/2022, considerato che l'offerta formulata dalla società Osimo Servizi S.p.A. era risultata più conveniente rispetto all'offerta della società Engie Servizi S.p.A. (aggiudicataria in RTI della convenzione CONSIP “Servizio Integrato Energia e servizi connessi” ed. 4 - SIE 4 – Lotto 10 Marche e Abruzzo), e quindi rispetto al costo del servizio derivante dall'eventuale adesione alla convenzione CONSIP SIE 4, si è stabilito di affidare, in house, alla società Osimo Servizi S.p.A. la gestione del “Servizio Integrato Energia”, alle condizioni indicate nel medesimo provvedimento, per un periodo di nove anni a decorrere dall'01/10/2022 e per i canoni annui specificati nella medesima determinazione, comportanti una spesa complessiva novennale pari a € 3.019.940,67 (al netto di IVA);

VISTA l'allegata relazione istruttoria a firma della Dirigente del Dipartimento del Territorio (Allegato A) avente per oggetto: “*Relazione istruttoria sull'affidamento in house alla società Osimo Servizi S.p.A. del servizio di gestione calore riferito agli impianti termici di proprietà o di competenza del Comune di Osimo ex art. 7, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023*”, dalla quale si evince che, a causa dell'andamento della situazione politico-economica internazionale, si sono verificati aumenti dei prezzi energetici e che il perdurare dei conflitti attualmente in corso rende incerto l'andamento di prezzi energetici per il futuro; ciò ha reso necessaria una riflessione in merito ai termini tecnici ed economici dell'affidamento disposto con la determinazione n. 03/624 del 29/09/2022; le valutazioni effettuate hanno portato a proporre una diversa disciplina dei rapporti tra le parti, sia sotto l'aspetto tecnico-prestazionale che sotto l'aspetto economico e a ritenere opportuno un nuovo affidamento in house alla medesima società ma a condizioni rivisitate;

VISTO lo schema di contratto di servizio e i relativi allegati trasmessi unitamente alla suddetta relazione (Allegati sub B) e il DUVRI (Allegato sub C), ove è illustrata la nuova disciplina dei rapporti tra le parti;



RICHIAMATA la seguente normativa:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

ove sono esplicitate le condizioni che regolano gli affidamenti diretti di contratti pubblici a società in house ed ai presupposti necessari per poter procedere legittimamente a tali affidamenti;

VISTO, in particolare, l’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 che introduce il nuovo “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, disciplinato dai primi tre commi che si riportano di seguito:

“Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. (...);”

DATO ATTO che, come meglio illustrato nella relazione allegata, il servizio di "gestione calore", secondo l'interpretazione giurisprudenziale dominante, può essere qualificato come "servizio strumentale" all'Ente affidante e non già quale servizio pubblico locale destinato all'utenza, esso infatti non viene reso direttamente alla collettività, ma è fornito alle strutture gestite dall'Ente proprietario, traducendosi in un servizio di supporto o strumentale ad una diversa attività principale (v. TAR Sardegna, Sez. I, n. 332/2012, Cons. St. – Sez. V – 11/04/2013 n. 1976, Cons. St. - Sez. V. - 15/02/2013 n. 936, Cons. St. - Sez. V. – 03/06/2013 n. 3022, TAR Brescia - Sez. I - 27/12/2007, n. 1373);

che, pertanto, all'affidamento del servizio in oggetto non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 avente per oggetto: “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” e che, ai sensi del sopracitato art. 7, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il provvedimento di affidamento in house del servizio si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;



RITENUTO che nell'allegata relazione siano stati ampiamente illustrati i vantaggi, sia in termini economici che di celerità, dell'affidamento a società in house del servizio in oggetto rispetto al ricorso al mercato e che le considerazioni ivi espresse possono essere fatte proprie da questo Consiglio Comunale;

RITENUTO quindi che l'adozione del presente atto possa considerarsi adeguatamente motivata mediante espresso rinvio ai contenuti dell'allegata relazione istruttoria;

RITENUTO meritevole di approvazione l'allegato schema di contratto di servizio da stipularsi tra il Comune di Osimo e la società Osimo Servizi S.p.A.;

PRESO ATTO che:

- l'affidamento avrà una durata di sette anni, a partire dal 1° luglio 2024 e che il corrispettivo del servizio ammonta ad € 442.622,95 + IVA 22%, per un totale annuo di € 540.000,00 (IVA compresa), fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi, e che lo stesso è così suddiviso:
 - € 409.758,18 (+ IVA) annui per il canone;
 - € 32.864,77 (+ IVA) annui quale importo extra-canone per le manutenzioni straordinarie non comprese nel canone;
 - tale spesa, previa rideterminazione degli impegni assunti con determina n. 03/624 del 29/09/2022, trova idonea copertura finanziaria, per il periodo 01/07/2024-31/12/2026, nei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2024/2026, mentre per gli anni successivi sarà prevista nei rispettivi Bilanci di Previsione:

Miss. - Progr. Piano Fin.	CAP.	ANNO 2024 (dall'01/07/2024)	ANNO 2025	ANNO 2026
6 - 1 1 3 2 5 6	1687	51.792,00	103.584,00	103.584,00
12 - 5 1 3 2 5 6	1989	3.660,64	7.321,28	7.321,28
3 - 1 1 3 2 5 6	1324	3.873,00	7.746,00	7.746,00
4 - 2 1 3 2 5 6	696	93.627,10	187.254,20	187.254,20
4 - 1 1 3 2 5 6	660	44.118,41	88.236,83	88.236,83
4 - 2 1 3 2 5 6	708	24.224,00	48.448,00	48.448,00
1 - 5 1 3 2 5 6	382	26.053,00	52.106,00	52.106,00



5 - 2 1 3 2 5 6	1917	6.219,33	12.438,66	12.438,66
11 - 1 1 3 2 5 6	329	1.093,10	2.186,19	2.186,19
11 - 1 1 3 2 5 6	1880	3.398,55	6.797,11	6.797,11
1 - 6 1 3 2 9 0	1241	11.940,87	23.881,73	23.881,73
Totale		270.000,00	540.000,00	540.000,00

DATO ATTO che:

- ferma restando l'esclusione del presente affidamento dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, dovrà essere acquisito dal Comune di Osimo il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al medesimo affidamento, ai soli fini dell'identificazione univoca della presente procedura e del monitoraggio, pubblicità e trasparenza della stessa, nonché ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. FAQ ANAC sulla digitalizzazione contratti pubblici: B.10, B.11 e D.7);
- la spesa relativa al contributo dovuto all'ANAC, pari ad € 660,00, trova adeguata copertura finanziaria al Cap. 307 – Missione 1 – Programma 6 – Piano Finanziario 1.4.1.1.10 del Bilancio di Previsione 2024/2026;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 18/01/2024 di approvazione del PEG 2024/2026;

DATO ATTO che gli affidamenti a società in house rientrano tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 13, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 2, c. 1, lett. m) Allegato I.1 al Codice e che pertanto tali interventi non devono essere inseriti nel Programma triennale degli acquisiti di beni e servizi dell'Amministrazione (cfr. anche parere MIT n. 2366/2024);

RITENUTO di approvare la relazione istruttoria redatta ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato sub A);

RITENUTO quindi di disporre l'affidamento in house providing alla società Osimo Servizi S.p.A., per la durata di sette anni decorrenti dal 1° luglio 2024, del servizio di gestione calore riferito agli impianti termici di proprietà o di competenza del Comune di Osimo, nel rispetto dei contenuti di cui allo schema di contratto di servizio (comprensivo dei relativi allegati) che si allega al presente atto sub B) e al DUVRI (allegato sub C);

PRESO ATTO che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno in data 10 aprile 2024 sono state indette le consultazioni per



l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei Sindaci per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

- con Decreto del Prefetto della Provincia di Ancona in data 12 aprile 2024, sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 (1° turno) e per i giorni 23 e 24 giugno 2024 (eventuale turno di ballottaggio) i comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali dei Comuni ricadenti nella Provincia di Ancona, tra cui il Comune di Osimo;

- in data 25/04/2024 è stato pubblicato dal Comune di Osimo il manifesto con cui si rende nota la convocazione dei suddetti comizi elettorali;

- ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000: *“I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”*;

CONSIDERATO che, stante quanto stabilito dal comma 5 del citato art. 38 TUEL, in questo periodo di transizione, l'organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico perseguito, così come anche espresse nella sentenza del TAR Emilia Romagna n.314 del 21 marzo 2014;

DATO ATTO che l'urgenza e l'improrogabilità dell'adozione del presente atto è motivata dalle seguenti considerazioni:

- i tempi necessari per l'espletamento delle consultazioni elettorali e dell'eventuale turno di ballottaggio, nonché per la proclamazione degli eletti e per il riavvio dell'attività del Consiglio comunale fanno prevedere che il presente atto non potrebbe essere adottato prima della fine del mese di luglio 2024;

- tale ritardo porterebbe conseguentemente al ritardo nell'adozione dei successivi provvedimenti, nella stipula del contratto di servizio, nell'avvio della gestione secondo le nuove modalità previste dal contratto stesso e soprattutto nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per il corretto avvio del nuovo anno scolastico 2024/2025;

- in particolare, durante il periodo estivo dovranno essere programmati ed effettuati alcuni interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici, necessari a garantire il regolare funzionamento degli stessi, prima dell'avvio della nuova stagione termica e, nel caso degli edifici scolastici eseguire le attività maggiormente impattanti sotto il profilo di occupazione degli ambienti scolastici, di sicurezza e di rumorosità, prima della riapertura delle scuole;

- risulta quindi urgente iniziare prima possibile le attività di progettazione dell'intervento, individuazione dei fornitori, ordine dei materiali e programmazione/coordinamento di tutte le figure professionali tecniche ed impiantistiche che dovranno svolgere i lavori, con maggior riferimento all'impianto termico della scuola Fornace Fagioli, il quale più degli altri necessita di interventi urgenti di manutenzione straordinaria al fine di evitare rotture tali da comportare l'interruzione dei servizi scolastici;

- la mancata esecuzione di tali interventi nei tempi sopra indicati sarebbe quindi fonte di conseguenze pregiudizievoli per l'interesse pubblico perseguito dall'Ente;



VISTO il parere _____ dell'Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica

Il Dirigente del Dipartimento del Territorio e Dirigente ad interim Dipartimento Affari Generali – Arch. Manuela Vecchietti

Parere favorevole di regolarità contabile

Il Dirigente del Dipartimento delle Finanze – Dott.ssa Anna Tiberi

UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta che alla presente non si allega, ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti	_____
Votanti	_____
Favorevoli	_____
Contrari	_____
Astenuti	_____

DELIBERA

1) di fare proprio e condividere quanto esposto nelle premesse di cui sopra, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto dell'urgenza e dell'improrogabilità dell'adozione della presente deliberazione, per le motivazioni espresse in narrativa;

3) di approvare la relazione istruttoria redatta dalla Dirigente del Dipartimento del Territorio ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente le motivazioni in ordine alla scelta dell'affidamento in house del servizio di gestione calore riferito agli impianti termici di proprietà o di competenza del Comune di Osimo;

4) di disporre pertanto l'affidamento in house alla società Osimo Servizi S.p.A., con sede in Osimo, Piazza del Comune n. 1, P.I. n. 02071990424, per la durata di sette anni decorrenti dal 1° luglio 2024, del servizio di gestione calore riferito agli impianti termici di proprietà o di competenza del Comune di Osimo, nel rispetto dei contenuti di cui allo schema di contratto di servizio



(comprensivo dei relativi allegati) che si allega al presente atto sub B) e al DUVRI (allegato sub C);

5) di dare atto che la spesa annua per la gestione del servizio ammonta ad € 442.622,95 + IVA 22%, per un totale annuo di € 540.000,00 (IVA compresa), fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi, e che la stessa è così suddivisa:

- € 409.758,18 (+ IVA) annui per il canone;

- € 32.864,77 (+ IVA) annui quale importo extra-canone per le manutenzioni straordinarie non comprese nel canone;

dando atto altresì che tale spesa, previa rideterminazione degli impegni assunti con determina n. 03/624 del 29/09/2022, trova idonea copertura finanziaria, per il periodo 01/07/2024-31/12/2026, nei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2024/2026, mentre per gli anni successivi sarà prevista nei rispettivi Bilanci di Previsione:

Miss. - Progr. Piano Fin.	CAP.	ANNO 2024 (dall'01/07/2024)	ANNO 2025	ANNO 2026
6 - 1 1 3 2 5 6	1687	51.792,00	103.584,00	103.584,00
12 - 5 1 3 2 5 6	1989	3.660,64	7.321,28	7.321,28
3 - 1 1 3 2 5 6	1324	3.873,00	7.746,00	7.746,00
4 - 2 1 3 2 5 6	696	93.627,10	187.254,20	187.254,20
4 - 1 1 3 2 5 6	660	44.118,41	88.236,83	88.236,83
4 - 2 1 3 2 5 6	708	24.224,00	48.448,00	48.448,00
1 - 5 1 3 2 5 6	382	26.053,00	52.106,00	52.106,00
5 - 2 1 3 2 5 6	1917	6.219,33	12.438,66	12.438,66
11 - 1 1 3 2 5 6	329	1.093,10	2.186,19	2.186,19
11 - 1 1 3 2 5 6	1880	3.398,55	6.797,11	6.797,11
1 - 6 1 3 2 9 0	1241	11.940,87	23.881,73	23.881,73
Totale		270.000,00	540.000,00	540.000,00



6) di dare atto che la spesa di € 660,00 relativa al contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione al presente affidamento e all'acquisizione del relativo CIG, trova adeguata copertura finanziaria al Cap. 307 – Missione 1 – Programma 6 – Piano Finanziario 1.4.1.1.10 del Bilancio di Previsione 2024/2026;

7) di dare mandato al Dirigente competente per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto, al fine di definire i rapporti tra l'Ente e la società Osimo Servizi S.p.A. riguardo all'affidamento in essere e di cui alla determinazione dirigenziale n. 03/624 del 29/09/2022, nonché ai fini del nuovo affidamento del servizio stesso nei termini di cui all'allegato contratto di servizio;

8) di autorizzare il Dirigente competente ad apportare al testo dell'allegato schema di contratto di servizio le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di pervenire alla stipula del contratto stesso.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti	_____
Votanti	_____
Favorevoli	_____
Contrari	_____
Astenuti	_____

DELIBERA

1) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

--- * * * ---